

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Oggetto: PSR Marche 2014-2020 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- di applicare per la presentazione delle domande di pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, ed in particolare per le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 – Bandi 2016 e Bandi 2017:
 - a) Misura 10, Sottomisura 1 (10.1C -10.1D) Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
 - b) Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
 - c) Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

le istruzioni operative Agea N° 09 del 27/02/2018 “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018 Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di stabilire, diversamente da quanto sancito nella sopra menzionate istruzioni, che i beneficiari devono presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze



accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

- di stabilire per la Misura 10, Sottomisura 10.1D azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale che alla domanda va allegato a pena d'innammissibilità il modulo di richiesta accertamento varietale (modulo erbacee Allegato 1, arboree allegato 2 e olivo allegato 3) debitamente compilati in tutte le loro parti.
- di stabilire che i moduli debitamente compilati in tutte le loro parti devono essere inoltrati via pec alla Regione Marche regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it e ad Assam all'indirizzo pec assam@emarche.it entro e non oltre **11/06/2018**;
- di sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;
- di stabilire che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
- di chiarire che il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati;
- di confermare che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione;
- di modificare a seguito dell'aggiornamento del catalogo dei prodotti Agea e il mutato quadro normativo le associazioni delle tabella colture/interventi come riportato nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per le Misure di seguito elencate, è fissato, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, al **15 maggio 2018**:
 - a) Misura 10, Sottomisura 1 (10.1C -10.1D) Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
 - b) Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
 - c) Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- di stabilire pertanto che le domande di pagamento per la conferma degli impegni inerenti I e misure sopra descritte i seguenti termini:



- a) Domande iniziali: **15 Maggio 2018**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
 - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 Maggio 2018;
 - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) : data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- di stabilire inoltre che ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è ammessa la presentazione tardiva delle domande di pagamento che possono essere presentate:
- 1) Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.
- In tal caso:
- a) l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - b) Le domande iniziali pervenute oltre il **11 giugno 2018** sono **irricevibili**;
 - c) Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2018** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 giugno 2018**.
 - d) Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 **giugno 2018**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili. Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
- In caso di:
- a) presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
 - b) Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
 - c) In caso di domanda iniziale presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale);
- di determinare che per le domande relative alle misure definite all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014, e pertanto



l'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal **D.M. n. 1867** del 18/01/2018 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013;

- di stabilire che dalla campagna 2018 anche per gli impegni assunti con la domanda di sostegno 2016 e 2017 si applicano le modifiche intervenute al PSR 2014/2020 approvate con Decisione n. 1157 del 14/02/2017 della Commissione europea e successive modifiche;
- di stabilire che coloro che hanno già assunto un impegno con la domanda di sostegno 2016 e 2017 per la misura 11.2 non possono richiedere la Sostituzione impegno ai sensi (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3) al fine di aderire ad un accordo agroambientale d'area approvato dalla regione o al fine di estendere l'impegno agroambientale a 6 anni in un accordo agroambientale d'area già approvato;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR n.1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Dott. Lorenzo Bisogni*)

Documento informatico firmato
digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER);
- DGR n. 1558 del 19/12/2016 “Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale concernente: “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015”;
- Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio Regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015”;
- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'Economia e delle Finanze – “Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)”;
- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
- DGR n. 1044 del 12/09/2017 con cui la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la modifica al programma;
- Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio Regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 15 del 28/04/2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013”;
- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione della modifica del PSR post sisma;
- DGR n. 1466 del 11/12/2017 con cui la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la modifica al programma;
- Parere n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 7524 del 08/11/17 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 994 del 14/02/2018 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.
- D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.



- D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale
- AGEA.2017.47103 del 1 giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”.
- Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017 - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Art. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- ISTRUZIONI OPERATIVE Agea N° 9 del 27/02/2018 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.



(motivazione)

L'organismo pagatore Agea, ha emanato le istruzioni operative Agea N° 09 del 27/02/2018 "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Campagna 2018" Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto.

E' pertanto necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2018 valide per la regione Marche, oltre che censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati nel PSR e/o nelle disposizioni attuative e nei relativi bandi.

In particolare l'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti :

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà

E' necessario pertanto definire sul sistema gestionale di Predisposizione Interventi le associazioni dei nuovi codici prodotto (a cinque livelli), con gli interventi del PSR 2014/2020 e quindi modificare a seguito del nuovo catalogo dei prodotti Agea le associazioni delle tabella colture/interventi come riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. La riorganizzazione delle associazioni dei codici prodotto agli interventi tiene conto anche delle nuove modifiche nel quadro normativo e delle modifiche apportate al PSR Marche 2014/2020 a seguito della Decisione della Commissione UE n. 1157 che descriverò in seguito.

E' inoltre utile sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi.

E' bene precisare che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5) e che il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire,



aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati.

E' necessario stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per le Misure di seguito elencate, è fissato, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, al 15 maggio 2017, misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:

- a) Misura 10, Sottomisura 1 (10.1C -10.1D) Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
- b) Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
- c) Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Pertanto per le domande di pagamento per la conferma degli impegni inerente la misura 10 – 11- sono stabiliti i seguenti termini:

- a) domande iniziali: **15 Maggio 2018**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 Maggio 2018**;
- c) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Inoltre che ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è bene precisare che è ammessa la presentazione tardiva delle domande di pagamento che possono essere presentate:

- Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso:

- a) l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- b) Le domande iniziali pervenute oltre il **11 giugno 2018** sono irricevibili.
- c) Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2018** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 giugno 2018**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 giugno 2018**, sono irricevibili.
- d) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.



- e) Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- f) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

I beneficiari inoltre devono presentare la domanda in forma telematica, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- diversamente da quanto stabilito nelle istruzioni operative Agea non è possibile compilare la domanda per tramite della Regione.

Va inoltre ricordato che per le domande di cui all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014. L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto **D.M. n. 1867** del 18/01/2018 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013;

Inoltre avendo la Giunta proposto all'Assemblea Legislativa, con DGR 1558 del 19/12/2016, una modifica al programma di sviluppo rurale, scaturita dai numerosi confronti con le parti sociali effettuati nel corso del 2016, man mano che evolveva la fase gestionale, e avendo in data 30/12/2016 l'AdG provveduto a notificare via SFC alla Commissione UE la nuova versione del PSR Marche modificato, che poi, in data 14/02/2017 è stata approvata con Decisione della Commissione UE n. 1157, è necessario stabilire che dalla campagna 2018 anche per gli impegni assunti con la domanda di sostegno 2016 e 2017 si applicano le



modifiche intervenute al PSR 2014/2020 approvate con la citata decisione della Commissione europea e successive modifiche.

Infine è necessario stabilire che coloro che hanno già assunto un impegno con la domanda di sostegno 2016 e 2017 per la misura 11.2 non possono richiedere la Sostituzione impegno ai sensi (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3) al fine di aderire ad un nuovo accordo agroambientale d'area approvato dalla regione o al fine di estendere l'impegno agroambientale a 6 anni in un accordo agroambientale d'area già approvato;

Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;

Al presente atto va data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR n.1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

Proposta

Per quanto sopra detto, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: PSR Marche 2014-2020 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.

Il responsabile del procedimento
(*Sergio Urbinati*)

Documento informatico firmato
digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) ISTRUZIONI OPERATIVE Agea N° 9 del 27/02/2018

Allegato B) Tabella Colture (associazione codici prodotto 2018/Interventi)

Allegato C) Modello ASSAM richiesta sopralluogo varietale

